



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.

Nella causa in epigrafe indicata, oggi **19/11/2025**, il giudice dott. Luca Angioi;

PREMESSO

quanto segue:

l'udienza fissata per il 23.9.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

COSÌ PROVVEDE

- lette le note depositate dalle parti;
- ritenuto di dover assumere la decisione sull'istanza cautelare;

PER QUESTI MOTIVI

1. **emette** la decisione con l'ordinanza allegata al presente verbale;
2. **dispone** che la cancelleria comunichi il presente atto ai procuratori delle parti costituite.

Il Giudice

dott. Luca Angioi



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il giudice dott. Luca Angioi,

sul ricorso *ante causam* proposto da:

Parte_1 , c.f. *C.F._1*), nato a Cagliari il 5 aprile 1954 e residente in Monserrato, Via Caracalla n. 1, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine della domanda di arbitrato e reiterata in calce al ricorso, dall’Avv. Antonello Angioni del Foro di Cagliari (c.f. *C.F._2*) e dall’Avv. Angelo Raimondi del Foro di Milano (c.f. *C.F._3* , elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, Via Tiziano n. 11;

ricorrente

contro

Controparte_1

I...J (c.f. n. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Settimo San Pietro, Via Stazione n. 130, difesa dall’avv. Stefano Demuro in qualità di curatore speciale;

resistente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 11.06.2025, *Parte_1* ha chiesto in via cautelare, ai sensi degli artt. 818, co. 2 e 838-ter, co. 4, c.p.c., la sospensione di plurime delibere della [...] *Controparte_1* (la “Cooperativa”), adottate rispettivamente in data

7 aprile, 15 aprile e 3 maggio 2025.

In particolare, il ricorrente rappresenta preliminarmente di aver presentato domanda di arbitrato l’11.6.2025, notificata alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, dando atto che:

- con precedente domanda di arbitrato notificata il 7 aprile 2025 alla Camera Arbitrale presso la CCIAA di Cagliari-Oristano e alla *Controparte_2* [...] il dott. *Parte_1* già Presidente della Cooperativa, ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi “C.d.A.”) in data 31 gennaio

2025, con la quale gli sono stati revocati i poteri e la carica di Presidente, nonché le successive deliberazioni adottate sino al 31 marzo 2025. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle suddette delibere per violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 33 dello statuto, essendo la convocazione del C.d.A. avvenuta da parte di un soggetto privo di legittimazione;

- con ricorso cautelare *ex art. 838-ter, co. 4, c.p.c.*, depositato il 10 aprile 2025, ha chiesto la sospensione dell'efficacia delle suddette delibere impugnate, allegando gli elementi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, consistenti nel pregiudizio alla corretta gestione della Cooperativa e nella rilevata corresponsione di emolumenti non dovuti;
- con decreto del 23 aprile 2025 il Tribunale di Cagliari ha disposto *inaudita altera parte* la sospensione delle delibere impugnate, provvedimento poi integralmente confermato con ordinanza del 25 maggio 2025;
- pur a fronte di tali decisioni del Tribunale, il nuovo C.d.A. ha continuato a dare seguito a condotte pregiudizievoli in danno del ricorrente, mediante l'adozione di delibere illegittime oggetto d'impugnazione in questa sede, ovvero:
 - 1) la delibera del C.d.A. del 7 aprile 2025, a fronte di una riunione che non è stata preceduta da un avviso di convocazione e che non si è in realtà mai svolta (il che costituirebbe quindi un autentico falso), di cui il ricorrente, non avendo accesso ai libri sociali, è venuto a conoscenza solo nel momento in cui tale documento è stato trasmesso agli ispettori, incaricati dall'Autorità di vigilanza di svolgere un'ispezione straordinaria presso la Cooperativa;
 - 2) la delibera del C.d.A. del 15 aprile 2025, per violazione dell'art. 2429, co. 3, c.c., in quanto la relazione del revisore è stata predisposta prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori (e non può pertanto riferirsi al documento poi sottoposto all'approvazione dei soci), con il conseguente *vulnus* informativo per i soci;
 - 3) la delibera dell'assemblea dei soci del 3 maggio 2025, di cui chiede l'annullamento per: a) la messa a disposizione dei soci di una relazione del revisore predisposta prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, in violazione dell'art. 2429, co. 3, c.c.; b) l'abuso di maggioranza che connota la decisione di estromettere il dott. *Parte_1* dal Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo, infatti, in ossequio ai poteri a lui facenti capo quale Presidente dell'assemblea, aveva decretato la chiusura dell'assemblea in quanto illecitamente convocata, mentre la riunione era illecitamente continuata con la Presidenza della Signora *Per_1* che aveva adottato le deliberazioni impugnate; c) la predisposizione di un ordine del giorno non preciso e senza aver previamente fornito ai soci adeguate informazioni per votare in modo informato.

Inoltre *Parte_1* in punto di invalidità delle delibere, ha aggiunto che le stesse sono affette dal medesimo vizio di invalidità, in quanto le relative adunanze sono state prima convocate e poi presiedute e regolate da un soggetto, la sig.ra *Per_1* che non rivestiva la carica di Presidente dell'organo amministrativo e non era, pertanto, a tal fine legittimata.

Di conseguenza, anche le delibere successivamente adottate dall'organo amministrativo illegittimamente nominato (a partire da quella assunta il 3 maggio 2025 per la ripartizione delle cariche: All. P) risulterebbero, in tesi del ricorrente, illegittime e la loro efficacia dovrebbe, pertanto, essere ugualmente sospesa.

Il ricorrente ha poi evidenziato la sussistenza del *periculum*, consistente nel pregiudizio alla corretta gestione della Cooperativa, nella compromissione della natura aperta della compagine sociale e nella prosecuzione di condotte volte ad occultare irregolarità contabili e gestionali (premi e rimborsi indebiti, falsificazione documenti, mancata nomina del revisore).

Da ultimo il ricorrente ha richiesto, *inaudita altera parte*, la sospensione immediata delle delibere impugnate e di quelle successive, nonché la nomina di un curatore speciale per la Cooperativa, stante il conflitto di interessi tra la società e gli amministratori *Per_1* e *Per_2*

Con decreto emesso in data 16.6.2025, il giudice istruttore ha così disposto: “*ritenuto che sussistono i presupposti per la pronuncia del provvedimento richiesto inaudita altera parte, dal momento che l'attesa della convocazione della controparte appare in grado di compromettere le ragioni dedotte in questa sede dal ricorrente;*

ritenuto che, allo stato – fermo quanto potrà emerge all'esito del contraddittorio, a fronte di un più approfondito esame delle questioni controverse –, può ritenersi sussistente l'apparente fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, in relazione alle plurime irregolarità denunciate (peraltro in parte già riconosciute da questo Tribunale con i provvedimenti del 12.03.2025, del 23.04.2025 e del 25.05.2025), concretamente idonee ad inficiare la validità delle delibere impugnate;

*considerata inoltre la sussistenza dell'attualità e irreparabilità del pregiudizio lamentato, apparento ravvisabile un grave e perdurante pregiudizio alla corretta amministrazione e gestione della Cooperativa; rilevato, altresì, che la società assume in astratto una posizione di terzietà rispetto alla posizione tanto del ricorrente, quanto delle controparti *Per_1* e *Persona_3* avendo un interesse alla corretta gestione dell'amministrazione e, dunque, alla verifica della esistenza delle condotte contestate all'organo che la rappresenta;*

ritenuta, pertanto, meritevole accoglimento l'istanza ex art. 78 c.p.c., essendo sussistente un conflitto di interessi tra i suddetti amministratori e la società rappresentata, che legittima la nomina di un

curatore speciale; ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover fissare l'udienza per la comparizione delle parti; visti gli artt. 78, 669 sexies, co. 2 e 838 ter, co. 4 c.p.c.;

P.Q.M.

sospende l'efficacia delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della [...]

Controparte_1 in data 7 aprile 2025, 15 aprile 2025 e 3 maggio 2025;

nomina l'Avv. Stefano Demuro del foro di Cagliari, con studio in Cagliari, piazza della Repubblica n. 22, curatore speciale per la rappresentanza in giudizio della società [...]

Controparte_1

fissa l'udienza del giorno 1° luglio 2025 ore 11:00 per la conferma, modifica o revoca del presente decreto”.

Con decreto del 17.6.2025, il giudice ha proceduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel suddetto decreto, precisando in termini corretti il riferimento all'ultima delibera impugnata (approvata “*dall'assemblea dei soci in data 3 maggio 2025*”).

Con comparsa depositata in data 27.6.2025, si è costituita in giudizio la *CP_1* per il tramite del curatore speciale, osservando che:

- l'affermazione del ricorrente, secondo cui tale riunione non si sarebbe mai tenuta, è smentita dal file audio prodotto e alla trascrizione della stessa (doc. 4). Dai documenti in questione emerge che il ricorrente non aveva manifestato voto contrario all'adozione delle relative decisioni. Inoltre, non sarebbe ravvisabile il presupposto del *periculum in mora* per la sospensione dell'efficacia della deliberazione, atteso che gli atti in esecuzione delle deliberazioni adottate nella stessa sono già stati posti in essere e con terzi in buona fede, per cui gli stessi sarebbero in ogni caso fatti salvi ai sensi di quanto previsto dall'art. 2377, comma 7 c.c.;
- le censure relative alla delibera del 15 aprile 2025 sono fondate, in quanto l'illegittimità della deliberazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio deriva, oltre che dall'illegittima convocazione dell'adunanza e conduzione della stessa da parte di chi era consapevole dell'intervenuta impugnazione della delibera del 31 gennaio 2025, anche dal fatto che la relazione del revisore al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 è illegittima, atteso che la stessa è stata predisposta il 9 aprile 2025, mentre con la delibera del 15 aprile 2025 il C.d.A. aveva approvato il progetto di bilancio di esercizio comprensivo della nota integrativa che prima di tale riunione non era stata predisposta. Pertanto, la relazione del revisore non poteva essere redatta prima dell'approvazione da parte dell'organo amministrativo;

- i motivi di impugnazione della delibera dell'assemblea del 3 maggio 2025 risultano parzialmente fondati, in relazione all'illegittimità per derivazione dalla delibera del 15 aprile e per la messa a disposizione dei soci di una relazione del revisore predisposta prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, patologie rispetto alle quali sussisterebbe il *periculum* evidenziato dal ricorrente. Il curatore ha poi escluso la fondatezza di alcuni motivi (ordine del giorno generico, abuso di maggioranza), ritenendo legittima la scelta della maggioranza di nominare gli amministratori. Ha sul punto aggiunto che non è previsto un potere del Presidente di impedire lo svolgimento dell'assemblea, potendo essere impugnate solo le deliberazioni adottate; ancora, il contenuto dell'ordine del giorno a parere del sottoscritto Curatore speciale era sufficientemente chiaro e tale da consentire ai soci di conoscere quali fossero le materie da trattare.

La società ha poi ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione delle ulteriori deliberazioni del C.d.A. successive all'assemblea del 3 maggio 2025, neppure indicate ed impugnate. In conclusione, il curatore ha chiesto di: 1) confermare la sospensione delle delibere del 15 aprile 2025 e del 3 maggio 2025; 2) revocare la sospensione della delibera del 7 aprile 2025; 3) rigettare la richiesta di sospendere ulteriori delibere non impugnate; 4) compensare le spese di lite e determinare il compenso del curatore.

All'udienza del 1.7.2025 i difensori hanno fatto integrale riferimento alle difese svolte, contestando quelle avverse. Il giudice ha accolto la richiesta dei difensori del ricorrente di autorizzazione al deposito di nuovi documenti, ritenuti rilevanti ai fini della decisione (poi prodotti con memoria del 21.7.2025); ha poi concesso il termine a difesa richiesto al curatore speciale. Il giudice ha poi fissato l'udienza per la decisione, concedendo ai difensori un termine per note e uno ulteriore per repliche. All'udienza di decisione del 23.9.2025 i difensori, mediante deposito di note scritte, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. I procuratori del ricorrente hanno poi documentato intervenuto Commissariamento della CP_1 disposto con provvedimento Ministeriale del 19.9.2025.

Preliminarmente, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in merito al ricorso cautelare in esame.

Sul punto occorre rammentare che a norma dell'art. 818, co. 2, c.p.c., richiamato nell'art. 838-ter, comma 4, c.p.c., «*prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies*».

Lo scopo di tale norma è quello di garantire il più possibile che il processo possa effettivamente dare a chi vanta un diritto tutto quello che egli ha diritto di conseguire, in ossequio al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (v. art. 24 della Costituzione).

Nel caso in esame, la documentazione prodotta dal ricorrente dimostra che il procedimento, preceduto da un tentativo di mediazione, risulta correttamente incardinato.

Conseguentemente, pur in presenza della clausola compromissoria statutaria, deve certamente ravvisarsi nel caso di specie la giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario, avente un ruolo vicario e suppletivo fino a quando il collegio arbitrale o l'ufficio dell'arbitro unico non si sia materialmente costituito e, dunque, non possa materialmente procedere ad esaminare tempestivamente l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera (sul punto, *ex multis*, Trib. Torino, 22 aprile 2021 e Trib. Roma, 26 aprile 2018, entrambe reperibili in fonti aperte).

Ciò chiarito, occorre poi dare atto che con il Decreto Direttoriale n. 18/GC/2025 del 19 settembre 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. la gestione commissariale della *CP_1* revocando l'intero Consiglio di Amministrazione in carica.

Tale elemento di novità, in linea con le concordi conclusioni delle parti sul punto, non risulta aver comportato il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, dal momento che le delibere della società oggetto d'impugnazione sono suscettibili di dare luogo a riflessi, interni ed esterni, tutt'ora attuali anche a fronte della sostituzione degli amministratori, per cui non sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.

Venendo quindi al merito del ricorso, le domande ricorrente sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.

Partendo dalle censure relative alla delibera del C.d.A. del 7 aprile 2025, occorre innanzitutto verificare se la ricostruzione fattuale del ricorrente, a detta del quale si sarebbe trattato di una “*adunanza in realtà mai svolta*” (p. 7 ricorso) - con la conseguente falsità del verbale prodotto -, trovi effettivamente riscontro nelle risultanze processuali.

Ebbene, tale prospettazione appare smentita dai documenti prodotti dalla parte resistente, in particolare dai file audio della relativa alla registrazione della riunione e dalla trascrizione degli stessi (v. doc. 4), i quali documentano che in quella occasione vi era stato realmente un incontro tra i membri del C.d.A. in merito a talune materie da trattare.

Nel dettaglio, dal contenuto delle produzioni da ultimo menzionate emerge che nel corso della suddetta riunione venivano discusse tra gli amministratori una serie di problematiche coincidenti a quelle oggetto dell'ordine del giorno di cui al verbale in atti (assegnazione contributo Fondazione

Banco di Sardegna, riattivazione concessione contributo BCC di Cagliari; aggiornamento questione udienza licenziamento dipendente *Controparte_3* definizione transattiva del contenzioso con Imma s.r.l.) e rispetto alle quali vi era una sostanziale condivisione tra i membri del C.d.A. in merito alle soluzioni da adottare.

La circostanza, sottolineata dal ricorrente - invero nelle ultime difese -, che in realtà si sarebbe trattato di una mera adunanza informale tra i suddetti membri non risulta dimostrata, mentre non appare irragionevole l'ipotesi della celebrazione di una riunione del C.d.A. per l'adozione delle decisioni formali poi contenute nel verbale, e ciò sia perché la stessa faceva seguito al sollecito proveniente dal legale della società, il quale nei giorni precedenti aveva chiesto alla Cooperativa di fornire la propria posizione in vista di un possibile accordo transattivo con la Imma s.r.l. (v. missiva del 4.4.2025: v. allegato 4 resistente) - con la quale era pendente un contenzioso dinanzi a questo Tribunale - e sia perché l'esito di tale riunione (con cui si deliberava di suggerire al legale della società di proporre una conciliazione con riduzione di almeno del 50% del somma ingiunta, pari a circa euro 100.000,00 oppure, in difetto, di arrivare a chiudere comunque bonariamente la causa) appare aver assunto concreta rilevanza in tale vicenda, atteso che il successivo 18 aprile 2025 era intervenuto l'accordo transattivo con la Imma s.r.l. (v. doc. 11 di parte resistente).

Il quadro di fatto sopra descritto non viene smentito dalla missiva prodotta sul punto dal ricorrente datata 8.4.2025 (v. allegato V), giacché tale documento da un lato conferma che il giorno precedente si era tenuta tra gli amministratori una riunione per assumere decisioni gestionali e, dall'altro, non fa emergere un dissenso esplicito da parte del *Pt_I* sulle questioni esaminate e decise, giacché egli si limitava a fornire agli altri amministratori un resoconto di quanto emerso nell'incontro sopra detto e ad effettuare talune precisazioni alla luce delle informazioni ottenute.

Chiarito, quindi, che il ricorrente, sul quale grava l'onere della prova, non ha fornito sufficienti elementi a riscontro della dedotta falsità della deliberazione contenuta nel verbale in questione, occorre rammentare che l'art. 2388, co. 4 c.c., in merito alla validità delle decisioni del C.d.A. di una società per azioni, dispone che *“Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissidenti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378 [...]”*.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la disposizione in questione, sebbene riferita alle società per azioni, può applicarsi anche alle società a responsabilità limitata, poiché la regola dettata dalla disposizione in questione costituisce un principio generale dell'ordinamento (v., tra le altre, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10188 del 10/05/2011; Tribunale di Milano, sentenza del 20 maggio 2022).

Inoltre, l'art. 2379 bis c.c., espressamente richiamato dall'art. 2479 ter c.c. tra le norme applicabili alle società a responsabilità limitata, così dispone: “*L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione*”.

Calando tali coordinate normative al caso di specie deve rilevarsi che *Parte_1* non risulta legittimato ad impugnare la delibera in questione, dal momento che costui, pur in assenza di formale convocazione (circostanza peraltro esplicitata nel verbale in esame), era presente alla riunione in questione e - come detto - non aveva manifestato voto contrario all'adozione delle relative decisioni, esprimendo al contrario parere favorevole, tanto che, come si evince dal verbale, le decisioni risultano adottate all'unanimità.

Considerato, poi, come emergere dal tenore testuale e vocale della riunione, che in quella sede gli amministratori erano giunti ad una sostanziale condivisione rispetto ai temi da trattare e alle conseguenti decisioni, non appare ravvisabile alcuna concreta lesione in capo alla sfera giuridica del *Pt_1* dal momento che egli, nel corso della riunione, era stato debitamente informato delle questioni oggetto di esame, senza opporsi alle decisioni poi assunte dal C.d.A.

Tale conclusione in merito alla validità della delibera risulta coerente con il contenuto dello statuto della società (v. all. O ricorrente), il quale all'art. 33 prevede quale *quorum* costitutivo la maggioranza degli amministratori in carica e, come *quorum* deliberativo, il requisito della maggioranza assoluta dei voti.

Oltre a ciò, non appare ravvisabile neppure il requisito del *periculum*, atteso che gli atti in esecuzione delle deliberazioni adottate nella stessa risultano aver già prodotto effetti irreversibili nei confronti dei terzi in buona fede (v., tra gli altri, la transazione con Imma s.r.l.), per cui gli stessi sarebbero in ogni caso fatti salvi ai sensi di quanto previsto dall'art. 2377, comma 7 c.c. (applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo di cui all'art. 2479 - ter ultimo comma c.c.).

Alla luce di quanto sopra, deve procedersi alla revoca della sospensione della delibera adottata dal C.d.A. della suddetta società in data 7 aprile 2025, disposta con decreto del 16.6.2025.

Venendo, poi all'esame della delibera del C.d.A. del 15 aprile 2025, devono essere confermate le valutazioni svolte con il decreto da ultimo menzionato.

Come infatti risulta dalla documentazione in atti, l'illegittimità della deliberazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2024 deriva essenzialmente dal fatto che la relazione del revisore dei conti, dott. *Persona_4*, al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 è palesemente

illegittima, essendo stata predisposta il 9 aprile 2025 (mentre l'11 aprile 2025 il revisore ha rinunciato all'ufficio per motivi di salute) e quindi anteriormente alla riunione del C.d.A., con cui - come detto - è stato approvato il progetto di bilancio di esercizio comprensivo della nota integrativa che, tuttavia, prima di tale riunione non era stata predisposta.

È pacifico, quindi, che non può ritenersi valida la relazione di un revisore contabile, avente come oggetto il suddetto bilancio di esercizio, redatta prima ancora che il progetto di bilancio di esercizio venisse approvato dal Consiglio di amministrazione.

L'esigenza di evitare l'approvazione di un bilancio d'esercizio illegittimo e la nomina invalida di un C.d.A. rende evidente la sussistenza del *periculum in mora* e dell'interesse della Società alla sospensione dell'efficacia delle deliberazioni adottate dal Consiglio il 15 aprile 2025.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla delibera dell'assemblea dei soci e del C.d.A. del 3 maggio 2025 - aente quale ordine del giorno, tra gli altri, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 -, essendo provata la messa a disposizione dei soci di una relazione del revisore predisposta ancor prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, in violazione dell'art. 2429, co. 3, c.c. (secondo cui "*Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione*").

La sussistenza di tale profilo di invalidità, oltre a rendere superfluo l'esame delle ulteriori censure del ricorrente in merito alla delibera in esame, consente di rendere ravvisabile l'elemento del *periculum*, anche alla luce delle precedenti azioni illegittime poste in essere dagli amministratori *Per_1* *Per_2*, già ravvisate dal Tribunale in separato procedimento con riferimento alle deliberazioni adottate a far data dal 31 gennaio 2025.

Pertanto, anche in relazione alla delibera del 3 maggio 2025 deve essere confermato il decreto summenzionato, con la conseguente sospensione dell'efficacia di tale decisione.

Quanto, infine, alla richiesta del ricorrente di disporre la sospensione di tutte le delibere che saranno assunte dal nuovo C.d.A. nominato all'assemblea del 3 maggio 2025, la domanda non può trovare accoglimento, atteso che il *Pt_1* non ha neppure indicato, né impugnato le decisioni in questione.

Sul punto è sufficiente osservare, come già osservato dal Tribunale con ordinanza del 25.5.2025 (nel proc. Rg 2377/2025: v. all. D ricorrente), che non essendovi nel nostro sistema un principio di caducazione automatica delle delibere assembleari conseguenti a quella annullata (e tantomeno di

quella la cui efficacia viene sospesa, in sede cautelare), sarà onere del ricorrente procedere alle successive, ed eventuali, impugnazioni.

Non può peraltro condividersi la tesi del ricorrente avverso secondo cui, non essendo il ricorrente nominato amministratore dall'assemblea del 3 maggio 2025, egli non avrebbe titolo ad impugnare le delibere in questione, non avendo neppure conoscenza delle stesse, sicché a suo dire lo strumento in concreto azionato sarebbe l'unico riconosciutogli dall'ordinamento.

Per converso, l'affermazione del ricorrente conferma, invero, la fondatezza delle difese del Curatore speciale, poiché il presente procedimento è stato proposto come rimedio cautelare tipico nell'ambito del giudizio di impugnazione delle delibere del C.d.A., instaurato dal ricorrente ai sensi dell'art. 2388 cod. civ. e dell'art. 838-ter, co. 4, c.p.c., giudizio che non prevede la legittimazione attiva in chi non rivesta la qualità di amministratore assente o dissidente ovvero di sindaco nel momento di adozione della delibera consiliare che si intende impugnare.

Non potendo, quindi il ricorrente, per sua stessa affermazione, impugnare tali delibere, è evidente che non può nemmeno chiederne la sospensione dell'efficacia con il rimedio cautelare tipico proposto con il presente giudizio.

Di conseguenza, la domanda va rigettata per la genericità del *petitum* e insussistenza dell'oggetto.

Quanto alle spese deve osservarsi quanto segue.

Sebbene il presente procedimento cautelare si inserisca nell'ambito del giudizio arbitrale volto ad ottenere la pronunzia di invalidità delle deliberazioni sopra indicate, deve ritenersi che la statuizione sulle spese (posto che gli arbitri non sono competenti a decidere in ordine alle spese sostenute dalle parti in un diverso, anorché collegato, giudizio) debba qui trovare compiuta regolamentazione (cfr. artt. 818 e 669 quinque c.p.c.).

Tanto chiarito, considerato che all'esito del giudizio cautelare è ravvisabile una soccombenza reciproca tra le parti (dal momento che due domande del ricorrente hanno trovato accoglimento, mentre altrettante devono essere respinte), sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. A tal proposito deve tenersi in debita considerazione anche il comportamento collaborativo della società la quale, sin dal momento della sua costituzione, ha aderito alla richiesta di controparte di sospensione dell'efficacia delle delibere del 15 aprile e del 3 maggio 2025.

Deve inoltre determinarsi il compenso dovuto al Curatore speciale avv. Stefano Demuro, il cui costo deve essere posto a carico della società, in quanto la sua nomina si è giustificata per consentire l'assistenza in giudizio della Cooperativa.

Alla liquidazione deve pervenirsi con l'applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità media per i procedimenti cautelari, con riferimento alle fasi di studio, instaurazione della controversia e di decisione, senza diminuzioni dei valori tabellari medi (tranne che per la fase decisoria, per la quale si procede ad una liquidazione pari ai minimi, dal momento che in questa fase, i difensori si sono limitati a dettagliare le rispettive difese già svolte, senza aggiungere sostanziali elementi di novità rispetto a quelli forniti mediante gli atti introduttivi), stante la non minima complessità in fatto e in diritto della vicenda. Non sono invece dovuti i compensi per la fase istruttoria, che non si è tenuta.

P.Q.M.

In parziale modifica del decreto *inaudita altera parte* emesso in data 16.6.2025;

sospende l'efficacia della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della [redacted] [...]

Parte_2 in data 15 aprile 2025 e della delibera approvata dall'assemblea dei soci della medesima società in data 3 maggio 2025;

revoca la sospensione della delibera adottata dal C.d.A. della suddetta società in data 7 aprile 2025, disposta con decreto del 16.6.2025;

rigetta la domanda di sospensione delle ulteriori delibere del C.d.A.;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

pone a carico della società *Parte_2* le spese del presente giudizio sostenute dal curatore speciale avv. Stefano Demuro, che si liquidano per l'importo complessivo di euro 5.400,00 euro, oltre a spese generali, IVA, CPA ed accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cagliari, 19 novembre 2025

Il Giudice

Dott. Luca Angioi